

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

T.A.R. Lazio, Sez. III n. 12635 del 27 dicembre 2017

Ambiente in genere. Le verifiche sullo stato di ottemperanza delle prescrizioni in sede di VIA sono informazioni ambientali

I cittadini non sono solo soggetti destinatari passivi delle informazioni di volta in volta diffuse dalle autorità competenti, ma possono attivarsi autonomamente per ottenerle: “il diritto di informazione sullo stato dell’ambiente si configura ... come un’ipotesi particolare del diritto di accesso ai documenti, diritto peraltro finalizzato non solo a dare attuazione al più generale diritto all’informazione, ma anche al diritto di partecipazione al procedimento e al diritto di difesa in giudizio”. Si tratta, quindi, di un diritto che si pone in posizione strumentale per l’esercizio di ulteriori e rilevanti diritti.

Sono state poste le seguenti definizioni (art. 2):

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);

3) le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;

4) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

5) le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);

6) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

N. 12653/2017 REG.PROV.COLL.

N. 06985/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Tolomeo, Barbara Renna, con domicilio eletto presso lo studio di Barbara Cataldi in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Trans Adriatic Pipeline AG, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto, Matteo Allena, con domicilio eletto presso lo studio di Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

per l'annullamento

degli atti del 9 e 22 giugno 2017 di diniego di accesso, con accertamento del relativo diritto e conseguente condanna dell'Amministrazione al rilascio della corrispondente documentazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Trans Adriatic Pipeline AG;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 ottobre 2017 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per la parte ricorrente l'Avv. M. Bruno, in sostituzione degli Avv.ti A. Tolomeo e B. Renna, per l'Amministrazione resistente l'Avvocato dello Stato O. Biagini e per Trans Adriatic Pipeline AG l'Avv. D. Astorre, in sostituzione dell'Avv. F. Cintioli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il Sig. Graziano Giampaolo Petrachi, residente nel Comune di Melendugno, in area interessata dall'intervento di realizzazione del gasdotto TAP, in data 15 maggio 2017 presentava istanza di accesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, volta all'acquisizione di una serie di atti, nell'ambito della procedura di verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni fissate per la realizzazione della suddetta infrastruttura energetica.

Con nota del 9 giugno 2017 l'Amministrazione accoglieva la domanda tranne che per "le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam", trattandosi di documenti prodotti dalla Trans Adriatic Pipeline AG ad uso interno e allo scopo esclusivo di consentire al Ministero e alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS di avere un quadro d'insieme del lavoro svolto.

Con lettera del 13 giugno 2017 l'istante affermava che dette tabelle dovevano invece essere pubblicate e che la richiesta era inoltrata anche ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n.33 del 2013 (accesso civico), insistendo per l'ostensione e qualificando il dato richiesto come informazione ambientale.

Con determina del 22 giugno 2017 il Soggetto pubblico confermava il parziale diniego, segnalando l'estraneità della documentazione alla normativa sulle informazioni ambientali.

L'interessato impugnava allora i suddetti dinieghi, censurandoli per violazione dell'art.22 della Legge n.241 del 1990, degli artt.3, 5 del D.Lgs. n.195 del 2005, degli artt.5, 40 del D.Lgs. n.33 del 2013 nonché per eccesso di potere sotto il profilo della falsità del presupposto e dello sviamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che gli atti interni non potevano per ciò solo essere sottratti all'accesso, che trattavasi in ogni caso di informazione ambientale e che comunque erano dati da pubblicare.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Trans Adriatic Pipeline AG si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame.

Con memoria la suddetta Società deduceva in rito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse concreto e attuale e la sua infondatezza, non trattandosi di informazioni ambientali e attenendo inoltre le tabelle alle prescrizioni ante-operam, a fronte di un interesse manifestato alla corretta avvenuta realizzazione dell'opera.

Seguivano le repliche del Sig. Petrachi.

Nella camera di consiglio del 4 ottobre 2017 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo l'eccezione di rito di inammissibilità del ricorso, da respingere, siccome destituita di fondamento, risultando all'evidenza che il diritto di accesso in esame è strumentale alla tutela della posizione giuridica soggettiva correlata alla corretta esecuzione dei lavori del gasdotto TAP, di rilevante impatto ambientale, nel piccolo Comune di residenza del Sig. Petrachi.

Giova inoltre rilevare sul punto che il rispetto delle prescrizioni ante-operam rappresenta uno dei presupposti per la corretta realizzazione dell'infrastruttura.

Nel merito il gravame è fondato e va pertanto accolto, atteso che "le serie storiche delle tabelle mensili riepilogative dello stato di ottemperanza alle prescrizioni ante-operam" vanno in ogni caso intese come informazione ambientale, rientrando tra le fattispecie delineate nell'art.2 del D.Lgs. n.195 del 2005, in quanto rappresentative di misure e attività di impatto sull'ambiente (cfr. TAR Calabria, I, n.122 del 2009, TAR Abruzzo-Pescara, n.450 del 2007).

Occorre altresì specificare sul punto che non si tratta di comunicazioni interne all'Amministrazione, ex art.5 del D.Lgs. n.195 del 2005.

Va pertanto ordinato al Ministero predetto di rilasciare al ricorrente copia della documentazione suindicata, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, ex art.116, comma 4 c.p.a..

Restano assorbite per difetto di rilevanza le rimanenti censure.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti, per il mancato deposito della copia cartacea del ricorso, richiesto ex art.7, comma 4 del D.L. n.168 del 2016 (conv. in Legge n.197 del 2016).

PQM

Definitivamente pronunciando, accoglie, nei modi e termini di cui in motivazione, il ricorso n.6985/2017 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.